

Il giorno 22 marzo 2019 è stato approvato dall'associazione Gruppo Agenti La Fondiaria, in breve "associazione GALF" (codice fiscale 94018020480), in sede di Assemblea Generale tenutasi presso il "Centro Congressi Lingotto" di Torino (TO), in via Nizza n.280, il nuovo Statuto della associazione, al fine di apportare alcune modifiche resesi necessarie in seguito alla cessazione di parte dell'attività dell'associazione. Il presidente, verificati i quorum necessari per le modifiche statutarie, ha proposto la votazione della delibera che è stata approvata con l'iter previsto dallo Statuto. Di seguito si allega il nuovo Statuto.



[Handwritten signature]

STATUTO

Approvato al congresso del 27.5.1949

Modificato con referendum del 15.10.1981 e del 10.10.1988

Riformato con referendum del 22.10.1995

Riformato con referendum del 15.11.1997

Riformato con referendum del 14.06.2001

Modificato con referendum del 13.07.2007

Modificato con referendum del 15.04.2013

gruppo agenti



LA FONDIARIA

fl

Handwritten marks and a circular stamp in the top left corner.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

Articolo 1

COSTITUZIONE

- 1.1 È costituita l'Associazione denominata «Associazione Gruppo Agenti La Fondiaria», in breve «Associazione GALF», e di seguito semplicemente «Gruppo».
- 1.2 Il Gruppo è una associazione di fatto, che non persegue fini politici né religiosi.

Articolo 2

SEDE

- 2.1 Il Gruppo ha sede presso la residenza del Presidente Pro Tempore

Articolo 3

SCOPI

- 3.1 Il Gruppo:
- stipula contratti e/o accordi nell'interesse degli associati;
 - svolge attività tesa a raggiungere una sempre maggiore qualificazione professionale degli associati e a valorizzarne l'opera, sviluppandone altresì lo spirito di solidarietà;
 - ricerca soluzioni atte a migliorare e implementare il servizio alla clientela nonchè a realizzare sempre maggiori razionalizzazioni ed economicità del lavoro agenziale;
 - agisce nell'interesse previdenziale degli associati;
 - contribuisce, anche economicamente, alle attività di altre associazioni che raggruppano: a) agenti/intermediari assicurativi e/o b) associazioni di agenti/intermediari assicurativi
- 3.2 Per attuare i propri scopi, nell'interesse dei propri associati, può avvalersi di supporti esterni ed acquisire partecipazioni in società, anche di capitali.

Articolo 4

ISCRIZIONE

- 4.1 Fanno parte del Gruppo:
- gli agenti in gestione libera di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in attività di mandato e già iscritti al Gruppo alla data di entrata in vigore del presente statuto;
- 4.2 Possono far parte del Gruppo, previo parere favorevole della Giunta esecutiva:
- gli Agenti cessati dal mandato di Unipolsai Assicurazioni Spa o di una delle Compagnie da essa acquisite e che siano già stati iscritti al Gruppo Agenti La Fondiaria.
 - coloro che si trovano in rapporti di parentela/societari con gli associati iscritti al Gruppo.
- 4.3 Una volta presentata la domanda al Presidente del Gruppo ed indirizzata alla Segreteria nella quale il richiedente si impegna alla osservanza dello Statuto, del codice deontologico di categoria o delle delibere assunte dagli Organi del Gruppo, la Giunta Esecutiva si esprime entro 60 gg.
- 4.4 È dovere di ogni associato informare gli Organi del Gruppo di tutto quanto può rivestire carattere di interesse generale per la categoria, ed anche di tutto ciò che può investire carattere di interesse per il Gruppo stesso.
- 4.5 Tutti gli Associati hanno uguali diritti di partecipare alla vita associativa ed uniformità di trattamento. Si esclude la temporaneità della partecipazione. Tutti i partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Articolo 5

CONTRIBUTI

- 5.1 L'associato è tenuto al versamento dei contributi sociali nella misura, con le modalità e nei termini deliberati dal Consiglio Direttivo.
- 5.2 Gli associati cessati dal mandato pagano contributi ridotti.

5.3 Il contributo sociale non è trasmissibile ad altri e non è rivalutabile.

Articolo 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- 6.1 Avviene per:
- dimissioni comunicate con lettera raccomandata o tramite p.e.c. all'Ufficio di Segreteria;
 - mancato pagamento dei contributi sociali, trascorso il termine stabilito;
 - espulsione;
 - radiazione.
- 6.2 La perdita della qualità di associato non dà luogo a rimborsi dei contributi sociali versati e non esonera dall'obbligo di pagamento di quelli arretrati. Nel caso in cui l'associato presenti domanda di riammissione, ai sensi dell'art.14.3 lettera d), e la Giunta Esecutiva esprima parere favorevole, dovrà pagare i contributi arretrati.

Articolo 7

ORGANI DEL GRUPPO

- 7.1 Sono:
- Assemblee Regionali;
 - Assemblea Generale;
 - Consiglio Direttivo;
 - Giunta Esecutiva;
 - Presidente del Gruppo;
 - Collegio dei Proviviri;
 - Collegio dei Revisori dei conti;
 - Tesoriere del Gruppo.

Articolo 8

ASSEMBLEE REGIONALI

- 8.1 Riuniscono gli associati in attività di mandato di ciascuna Regione, i quali designano tra loro di volta in volta chi presiede i lavori.
- 8.2 Hanno il compito di:
- proporre al Consiglio Direttivo le istanze di base, attraverso i Delegati Regionali;
 - eleggere tra gli associati in attività di mandato i Delegati al Consiglio Direttivo, entro i 20 giorni successivi all'Assemblea Generale, secondo quanto previsto all'art. 19.
- 8.3 È facoltà delle Regioni con non più di 10 associati richiedere al Consiglio Direttivo l'unione con una Regione limitrofa, costituendo così un unico Collegio ai fini dell'art. 19; le stesse Regioni, al raggiungimento di almeno 10 associati, hanno facoltà di richiedere lo scioglimento dell'unione. In entrambi i casi il Consiglio Direttivo delibera dopo aver sentito i Delegati Regionali interessati.
- 8.4 Sono indette almeno due volte l'anno dai Delegati Regionali di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno 1/4 degli associati della Regione, da tenersi, in tal caso, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Segreteria.
- 8.5 Le convocazioni devono essere inviate dal Delegato Regionale anche al Presidente ed al Segretario del Gruppo, almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea ed almeno 3 in caso di urgenza.
- 8.6 Sono validamente costituite quando è presente almeno 1/4 degli associati della Regione in attività di mandato. Non sono ammesse deleghe.

Articolo 9

ASSEMBLEA GENERALE

- 9.1 Riunisce tutti gli associati.
- 9.2 Ha il compito di:
- stabilire l'indirizzo strategico del Gruppo;
 - dibattere e votare sulla relazione del Consiglio Direttivo;
 - deliberare, in sessione straordinaria, sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento del Gruppo, ai sensi dell'art.
- 



- 25.1 lett. a) e 26.1 lett. a);
- d) eleggere il suo Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario e, su proposta del Presidente dell'Assemblea Generale, almeno 3 Scrutatori;
 - e) eleggere il Collegio del Probiviri;
 - f) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti.
- 9.3 È indetta dal Presidente del Gruppo con delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria ogni 2 anni ed in via straordinaria quando gliene facciano richiesta scritta e motivata almeno 2/3 del Consiglio Direttivo o 1/5 degli associati, da tenersi, in tal caso, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
- 9.4 La convocazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea e 15 in caso di urgenza.
- 9.5 È validamente costituita quando è presente, direttamente e per delega, almeno 1/3 degli associati. Ogni partecipante non può avere più di una delega.
- 9.6 La relazione del Consiglio Direttivo deve essere depositata a disposizione degli associati presso la Segreteria del Gruppo, al momento del suo insediamento nella sede dell'Assemblea per l'adempimento dei compiti statutari.
- 9.7 Dei lavori verrà redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

- 10.1 È composto da un minimo di 14 a un massimo di 20 Coordinatori regionali eletti/delegati dalle Assemblee Regionali secondo quanto previsto agli artt. 19, 21 e 24, i quali designano tra di loro di volta in volta chi presiede i lavori.
- 10.2 Ha il compito di:
- a) sviluppare l'indirizzo strategico deliberato dall'Assemblea Generale;
 - b) verificare l'esecuzione della politica del Gruppo da parte della Giunta Esecutiva;
 - c) dare riscontro alle istanze degli associati;
 - d) eleggere, anche tra i non associati o tra gli associati cessati dal mandato, il Presidente del Gruppo;
 - e) eleggere tra i suoi componenti la Giunta Esecutiva;
 - f) eleggere tra gli associati il Tesoriere;
 - g) nominare, su proposta del Presidente del Gruppo, l'Ufficio di Segreteria;
 - h) nominare il Direttore dell'organo di informazione del Gruppo, indicandone la linea editoriale, e, su sua proposta, il Comitato di redazione;
 - i) stabilire eventuali regolamenti di attuazione dello Statuto;
 - j) deliberare la Convocazione delle Assemblee Generali, a cui deve presentare relazione della attività svolta;
 - k) stabilire i contributi sociali, fissandone le modalità ed i termini di pagamento;
 - l) deliberare entro il 31 Maggio sui bilanci consuntivo e preventivo presentati dalla Giunta Esecutiva, corredati dal parere scritto del Collegio dei Revisori dei Conti; gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti neanche in forma indiretta durante la vita del Gruppo;
 - m) esprimere la fiducia o lo sfiducia al Presidente e/o alla Giunta Esecutiva su mozione scritta presentata da almeno 1/3 dei suoi componenti. Se viene espressa sfiducia, si procede a nuova elezione in una riunione successiva da tenersi entro 15 giorni;
 - n) deliberare il trasferimento della Sede del Gruppo.
- 10.3 È convocato dal Presidente del Gruppo almeno 2 volte all'anno per propria iniziativa ed ogni qual volta gliene faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/3 dei componenti, da tenersi, in tal caso, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
- 10.4 La Convocazione deve essere inviata almeno 14 giorni prima della riunione ed almeno 5 in caso di urgenza.
- 10.5 È validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

Pa

- 10.6 Si riunisce per la prima volta, dopo la composizione, entro 30 giorni dalla Assemblea Generale su convocazione del Presidente del Gruppo uscente, per adempiere, in particolare, alle incombenze di cui all'art. 10.2 lett. d), e), f), g) e h).
- 10.7 Può nominare Presidenti e Soci Onorari, come tali esentati dal pagamento dei contributi sociali, tra gli associati cessati dal mandato che hanno particolarmente meritato nello sviluppo del Gruppo.
- 10.8 Dei lavori viene redatto verbale firmato da chi li presiede e dal Segretario del Gruppo.

Articolo 11

GIUNTA ESECUTIVA

- 11.1 È composta dal Presidente del Gruppo, che la presiede, da un Vicepresidente ordinario, nominato secondo quanto previsto all'art. 12.2 lett. a), e da 5 componenti, eletti secondo quanto previsto all'art. 10.2 lett. e), tra i quali il Presidente del Gruppo designa il Vicepresidente vicario, con funzioni di supplenza del Vicepresidente ordinario come stabilito dall'art. 13.2.
- 11.2 Ha il compito di:
- Dare seguito agli scopi del gruppo secondo l'indirizzo strategico stabilito dall'Assemblea Generale e sviluppato dal Consiglio Direttivo.
 - adempiere alle funzioni che le sono demandate dal Consiglio Direttivo;
 - esercitare, in casi di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, con riserva di ratifica da parte dello stesso;
 - costituire gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 18 e nominarne i componenti, salvo ratifica del Consiglio Direttivo;
 - amministrare i fondi del Gruppo, affidandone la cura al Tesoriere;
 - predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo, presentandoli al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere scritto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo nei termini di cui all'art. 10.2 lett. l)
 - verificare la rispondenza alle indicazioni del Consiglio Direttivo della linea editoriale dell'organo di informazione del Gruppo;
 - esprimere il parere sulle domande di iscrizione dei nuovi Associati.
- 11.3 È convocata dal Presidente del Gruppo almeno 6 volte all'anno per propria iniziativa ed ogni qual volta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 3 componenti, da tenersi, in tal caso, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
- 11.4 La convocazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima della riunione ed almeno 2 in caso di urgenza.
- 11.5 È validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
- 11.6 Dei lavori viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario del Gruppo.

Articolo 12

PRESIDENTE DEL GRUPPO

- 12.1 È eletto dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'art. 10.2 lett. d).
- 12.2 Ha il compito di:
- nominare il Vicepresidente del Gruppo tra i componenti il Consiglio Direttivo, prima della elezione della Giunta Esecutiva;
 - rappresentare il Gruppo nei confronti di terzi;
 - indire le Assemblee Generali;
 - presiedere, sino alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza, l'Assemblea Generale;
 - convocare il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
 - adempiere le funzioni che gli sono demandate dal Consiglio Direttivo.
- 12.3 Gli compete il potere di firma su ogni comunicazione del Gruppo, fatte salve le comunicazioni effettuate agli associati dalla Segreteria.

Articolo 13

VICE PRESIDENTE ORDINARIO DEL GRUPPO

- 13.1 È nominato dal Presidente del Gruppo tra i componenti il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto all'art. 12.2 lett. a).
- 13.2 Ha il compito, in mancanza o in caso di impedimento del Presidente, di sostituirlo esercitandone tutti i poteri

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 14.1 È composto da 3 componenti effettivi che eleggono tra di loro il Presidente e da 2 supplenti che, in mancanza di effettivi, subentrano secondo la graduatoria dei voti riportati.
Il Collegio è eletto dall'Assemblea Generale, secondo quanto previsto all'art. 9.2 lett. f) e 20).
- 14.2 Ha il compito di vigilare e giudicare su:
- correttezza morale, associativa e professionale degli associati;
 - disciplina di Gruppo,
 - vertenze tra associati e tra questi ed il Gruppo,
- 14.3 Può comminare le seguenti sanzioni:
- ammonimento verbale;
 - richiamo scritto;
 - sospensione a tempo determinato dall'attività del Gruppo;
 - espulsione. Trascorso almeno un anno dall'espulsione, l'associato può chiedere al Presidente del Collegio la riammissione al Gruppo, che il Collegio concede solo qualora giudichi sicuro il ravvedimento;
 - radiazione.
- 14.4 Il Collegio:
- determina le proprie modalità operative;
 - agisce di propria iniziativa o su segnalazione o per incarico, inviando agli interessati la contestazione degli addebiti con lettera raccomandata o posta certificata, entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione o dell'incarico;
 - emette decisione motivata, dopo aver sentito gli interessati, entro 60 giorni dall'invio della contestazione;
 - comunica la decisione, a mezzo lettera raccomandata con attestazione di ricevuta o posta certificata, agli interessati, nonché al Presidente del Gruppo per l'applicazione delle relative sanzioni.
- 14.5 Avverso la decisione del Collegio è ammesso ricorso ad un Comitato composto dal Presidente e dai 4 componenti più anziani di età del Consiglio Direttivo. Il ricorso, che sospende l'esecutività della decisione, deve essere indirizzato al Presidente del Gruppo entro 15 giorni dal ricevimento della decisione del Collegio.
Il comitato, su istanza del Consiglio Direttivo, ha anche il compito di esprimersi sui casi non previsti o controversi dello Statuto.
- 14.6 La carica di Proboviro è incompatibile con quelle di altri Organi del Gruppo.
- 14.7 Se, anche dopo l'ingresso dei supplenti, il collegio si ritrova, per qualsiasi motivo, con due soli componenti, i componenti rimasti possono cooptare il componente mancante. Il componente cooptato rimarrà in carica fino alla prima convocazione dell'Assemblea, che provvederà a confermarlo o a sostituirlo, e non oltre la scadenza del biennio in corso.

Articolo 15

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 15.1 È composto da 3 componenti effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e da 2 supplenti che, in mancanza di quelli effettivi, subentrano secondo la graduatoria dei voti ed è eletto dall'Assemblea Generale secondo quanto previsto agli artt. 9.2 lett. f) e 20.
- 15.2 Ha il compito di:
- controllare l'amministrazione dei fondi del Gruppo, verificandone la rispondenza alle norme statutarie;
 - accertare la regolare tenuta della contabilità e delle relative scritture;
 - controllare i bilanci predisposti dalla Giunta Esecutiva ed esprimere su di essi parere scritto, nei termini di cui agli artt. 10.2 lett. l) e 11.2 lett. f).
- 15.3 La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quelle di altri Organi del Gruppo.
- 15.4 Se, anche dopo l'ingresso dei supplenti, il collegio si ritrova, per qualsiasi motivo, con due soli componenti, i componenti rimasti possono cooptare, tra gli associati, il componente mancante. Il componente cooptato rimarrà in carica fino alla prima convocazione dell'Assemblea, che provvederà a confermarlo o a sostituirlo, e non oltre la scadenza del biennio in corso.

Articolo 16

TESORIERE

- 16.1 È eletto dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'art. 10.2 lett.f).
- 16.2 Ha il compito di:
- provvedere all'organizzazione amministrativa e contabile del Gruppo;
 - tenere le scritture contabili, che deve sottoporre a semplice richiesta al Presidente ed ai Revisori dei conti;

- c) coadiuvare la Giunta Esecutiva a predisporre i bilanci consuntivo e preventivo nei termini di cui all'art. 11.2 lett. f) ed allegare ad essi la propria relazione.

16.3 Quando presenza a riunioni della Giunta Esecutiva, se non ne fa parte, ha diritto di intervento, ma non di voto.

Articolo 17

UFFICIO DI SEGRETERIA

- 17.1 È composto, anche da non associati, nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, che nomina il Segretario responsabile dell'Ufficio, sostituibile, in caso di assenza, da un altro componente da lui indicato ed è nominato dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'art. 10.2 lett. g).
- 17.2 Ha il compito di:
- organizzare e dirigere i servizi di Segreteria;
 - provvedere alle comunicazioni del Gruppo;
 - effettuare le operazioni di verifica poteri per la partecipazione all'Assemblea Generale;
 - verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e quelle per le quali la Giunta Esecutiva ne faccia esplicita richiesta.
- 17.3 I componenti l'Ufficio di Segreteria, quando presenziano a riunioni di Organi statutari di cui non fanno parte, hanno diritto di intervento, ma non di voto.

Articolo 18

GRUPPI DI LAVORO

- 18.1 La Giunta Esecutiva può istituire gruppi di lavoro per la trattazione di materie specifiche; fissa i compiti, le attribuzioni e il numero dei componenti di ciascun gruppo; nomina i componenti ed il responsabile di ciascun gruppo.
- 18.2 Il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva possono convocare alle proprie riunioni i componenti dei gruppi di lavoro; se non fanno parte dell'organo che li convoca, i componenti dei gruppi di lavoro intervengono senza diritto di voto.
- 18.3 L'attività dei gruppi di lavoro può essere coadiuvata, su richiesta dei loro responsabili ed a solo titolo consultivo, da associati aventi particolari competenze e, previo benestare della Giunta Esecutiva, da esperti esterni al Gruppo.

Articolo 19

COLLEGI ELETTORALI

- 19.1 Coincidono con le Regioni dello Stato.
- 19.2 Eleggono i Delegati Regionali al Consiglio Direttivo quando vi siano almeno 2 associati in rappresentanza di altrettante agenzie.
- 19.3 L'associato titolare e/o contitolare di più agenzie, in Collegi diversi, fa parte di quello ove insiste l'agenzia con maggiore portafoglio.
- 19.4 La ripartizione dei Delegati tra i collegi si effettua dividendo per 32 il numero degli Associati in attività di mandato, quale risulta all'ultimo giorno del mese precedente l'assemblea Generale, ed attribuendo i delegati in proporzione agli Associati in attività di mandato di ciascun Collegio, con il minimo comunque di 1 ed il massimo di 4, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
- 19.5 I Delegati eletti designano al loro interno il Coordinatore Regionale che parteciperà quale componente, per conto della Regione, al Consiglio Direttivo. In caso di sua impossibilità, indicherà il sostituto tra gli altri Delegati regionali.

Articolo 20

ELEZIONE DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI

- 20.1 Le candidature devono pervenire alla Segreteria del Gruppo, presso la sede dell'Assemblea Generale, entro le ore 18 del giorno antecedente le elezioni, mediante presentazione di liste sottoscritte da almeno 10 associati;
- 20.2 I candidati devono essere elencati, in ordine alfabetico, su due distinte liste: una per il collegio dei Probiviri ed una per quello dei Revisori dei conti. Risulteranno eletti come effettivi i tre che avranno ottenuto il maggior numero di voti; come supplenti i primi due non eletti.

Articolo 21

VOTAZIONI

- 21.1 Avvengono su indicazione di chi presiede: in forma palese, per alzata di mano o appello nominale, od in forma segreta.
- 21.2 Le elezioni dei Delegati Regionali, del Presidente del Gruppo, dei componenti la Giunta Esecutiva, i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei conti devono avvenire a scrutinio segreto.
- 21.3 In ogni votazione per elezione a cariche:
- risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
 - in caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di appartenenza al Gruppo;
 - non si possono esprimere preferenze in numero superiore a quello degli effettivi eleggibili.
- 21.4 In caso di parità di voti, nelle votazioni in forma palese, prevale il voto di chi presiede.
- 21.5 È prevista l'eleggibilità libera degli organi amministrativi; il voto è singolo.

Articolo 22

CONVOCAZIONI

- 22.1 Devono indicare luogo, data, ora ed ordine del giorno dei lavori.
- 22.2 Devono essere effettuate per iscritto e possono essere trasmesse con ogni mezzo, salvo che per l'Assemblea Generale Ordinaria, la cui convocazione deve essere inviata con lettera raccomandata oppure tramite Posta Elettronica Certificata.
- 22.3 In caso di mancata convocazione nei termini statutari da parte di chi ne ha il potere, vengono effettuate dal componente più anziano di età dell'Organismo interessato e così in successione.

Articolo 23

SCRUTATORI

- 23.1 Devono essere eletti su proposta di chi presiede quando sono previste votazioni a scrutinio segreto e, in ogni caso, in sede di Assemblea Generale, secondo quanto previsto all'art. 9.2 lett. d).
- 23.2 Hanno il compito di:
- consegnare le schede da loro precedentemente siglate, in caso di scrutinio segreto;
 - effettuare l'operazione di spoglio o di conta dei voti;
 - redigere e sottoscrivere verbale delle votazioni.

Articolo 24

DURATA DELLE CARICHE E RIELEGGIBILITA'

- 24.1 Tutte le cariche e gli incarichi hanno durata biennale. Gli associati cessati dal mandato ricoprenti cariche o incarichi, conservano i medesimi salvo parere contrario del Consiglio Direttivo.
- 24.2 I componenti degli Organi Statutari che per 2 volte consecutive non intervengono e/o giungono con notevole ritardo e/o si allontanano prima della fine dei lavori senza comprovato valido motivo, da comunicare a chi presiede, decadono; in questo ed in tutti gli altri casi di cessazione, i componenti decaduti o comunque cessati sono sostituiti dal primo dei non eletti in caso di cariche elettive e negli altri casi con cooptazione di un nuovo componente da parte di chi presiede, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.7 per il Collegio dei Probiviri e 15.4 per il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 25

MODIFICHE DELLO STATUTO

Possono avvenire:

- nel corso di Assemblea Straordinaria, che lo preveda esplicitamente all'Ordine del Giorno, con approvazione di almeno 2/3 dei presenti;
- per referendum, secondo regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, con approvazione della maggioranza degli associati.

Articolo 26

SCIoglimento DEL GRUPPO



- 26.1 Può essere deliberato dagli associati, unitamente alla nomina dei liquidatori ed all'approvazione delle norme per la destinazione dei fondi del Gruppo:
- nel corso di Assemblea Straordinaria che lo preveda esplicitamente all'Ordine del Giorno, con approvazione di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti;
 - per referendum, secondo regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, con approvazione di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.
- 26.2 Nel caso di scioglimento del Gruppo, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione che raggruppi agenti/intermediari assicurativi, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

NORMA TRANSITORIA

Art. 1 Il presente statuto entra in vigore dal momento dell'approvazione

lolelelelele



AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione Provinciale di Brescia
 Ufficio Territoriale di Brescia 2
 Registrato il 19-APR-2019
 al N. 1543 serie 3
 versati € 220,00
 Per delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
 Dott. Vincenzo Lazzizzera

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

